



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Lettera circolare 6 marzo 2012 prot. n. 37/0004610

Osservatori sulla cooperazione - competenze ed ulteriori istruzioni operative.

Oggetto: osservatori sulla cooperazione - competenze ed ulteriori istruzioni operative.

L'attività finora svolta dagli Osservatori sulla cooperazione operanti sul territorio ha dato, in questi primi anni di attività, dei risultati complessivamente positivi ma ha anche evidenziato una serie di problematiche operative che, talvolta, ne hanno condizionato l'ottimale efficacia e il pieno raggiungimento dei compiti istituzionali.

Tali problematiche sono state peraltro confermate negli incontri del Tavolo di monitoraggio, con la partecipazione delle Centrali cooperative e delle Organizzazioni sindacali.

Ciò premesso, non vanno innanzitutto dimenticati gli obiettivi che hanno motivato la costituzione degli Osservatori ed anche le ragioni che hanno portato all'istituzione di tali organismi presso le Direzioni Territoriali e Regionali del Ministero del Lavoro.

Al fine di superare gli ostacoli che finora hanno condizionato le potenzialità dell'attività di contrasto alla cooperazione spuria si evidenziano di seguito alcune specifiche istruzioni operative che sono volte al superamento delle criticità operative riscontrate e di cui dovranno tener conto i rappresentanti istituzionali e delle parti sociali presenti negli osservatori provinciali e regionali.

Finalità degli Osservatori

In primo luogo, è necessario ribadire che la finalità degli Osservatori è, in via assolutamente prioritaria, quella di orientare l'attività ispettiva. Ciò significa che i Presidenti degli organismi provinciali devono tener conto al momento della programmazione dell'attività ispettiva nei confronti delle cooperative, delle segnalazioni che provengono dai componenti delle Parti sociali presenti negli Osservatori i quali possono essere a conoscenza di eventuali situazioni di illegalità nell'ambito di cooperative che operano nei territori di competenza.

Ulteriori attività che possiamo definire "preparatorie" quali, ad esempio, l'esame dei regolamenti interni, l'incrocio dei dati con le Camere di Commercio, ecc. sono sicuramente utili in quanto finalizzate ad orientare l'attività ispettiva. A titolo di esempio, l'esame dei regolamenti interni potrebbe essere utile al fine di verificare la corretta applicazione del contratto collettivo applicabile ai soci lavoratori ai sensi dell'art. 6 della Legge 142/2001.

Gli Osservatori, quindi, coerentemente con le loro finalità dovranno esaminare le eventuali segnalazioni, programmare l'attività ispettiva, monitorarla periodicamente mediante appositi "report" predisposti dagli uffici, verificarne i risultati inviando a questa Direzione le relazioni semestrali.

Modalità di convocazione.



Uno dei problemi che finora hanno impedito il pieno decollo degli organismi è stata la mancanza di continuità nello svolgimento delle riunioni territoriali che, in molti casi, è stata imputata dai componenti delle Parti sociali ad una certa inerzia dei responsabili territoriali degli Osservatori.

Pertanto, al fine di evitare che si ripetano in futuro simili situazioni, i Presidenti degli Osservatori sono tenuti a convocare tempestivamente una riunione, ogniqualvolta pervenga una specifica richiesta in tal senso sottoscritta da almeno un componente delle Associazioni datoriali ed un componente di quelle sindacali.

Corretta applicazione dei contratti collettivi

Una delle criticità che è emersa nel corso degli incontri con le Parti sociali è stata quella relativa alla corretta applicazione dei CCNL applicabili nei confronti dei soci lavoratori.

Al riguardo, si ricorda che l'art. 7, comma 4., del D.L. n. 248/2007 convertito nella legge n. 31/2008, dispone espressamente che "in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai soci lavoratori, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria.

Nel quadro regolatorio vigente occorre fare riferimento, pertanto, alla contrattazione collettiva posta in essere dalle Associazioni del movimento cooperativo e dalle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, al fine di una corretta applicazione della norma sopra citata.

Si sottolinea peraltro che, anche in linea generale, i criteri di quantificazione degli importi da assumere quale base imponibile della contribuzione obbligatoria sono individuati dalla disposizione di cui all'art. 1 della L. n. 389/89, alla luce dell'interpretazione autentica voluta dal legislatore ai sensi dell'art. 2, comma 25, della L. n. 549/1995 secondo cui "in caso di ipotesi di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi di categoria stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi della categoria".

In ogni caso, qualora i destinatari abbiano dubbi sulla corretta individuazione dei CCNL stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, possono rivolgersi direttamente a questa Direzione generale la quale fornirà indicazioni in ordine al contratto da applicare.

La mancata osservanza della su indicata disposizione impone agli ispettori di procedere al recupero delle differenze contributive mediante l'adozione della diffida accertativa ex art. 12 del D.Lgs n. 124/2004 per le somme spettanti ai soci lavoratori, nonché ad inviare specifica segnalazione agli Uffici preposti al rilascio dei documenti di regolarità contributiva.

Recepimento delle best-practices

Al fine di armonizzare l'attività anche in altri territori, si invitano i Presidenti degli organismi provinciali a far pervenire a questa Direzione Generale e a divulgare eventuali iniziative realizzate nel proprio territorio utili al miglioramento delle performance degli Osservatori (approfondimenti normativi e casistici, protocolli di intesa inter-associativi e inter-istituzionali, reportistica interna ed esterna, ecc), in modo che possano essere replicate negli altri territori.

Strumenti di cui devono dotarsi gli Osservatori

a) Elenco delle cooperative

Al fine pianificare al meglio l'attività di vigilanza, tutti gli Osservatori devono essere in grado di conoscere l'elenco delle cooperative iscritte nell'Albo nazionale operanti nel territorio di competenza, con l'indicazione del settore di appartenenza, i bilanci e l'eventuale adesione ad Associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo: questo ultimo dato è utile ai fini del rispetto dei parametri tra cooperative non aderenti e cooperative aderenti da sottoporre ad ispezioni, già indicato nella precedente nota n. 25/l/0018931 del 9.11.2010.

Ciò è possibile inoltrando una specifica richiesta alle Direzione generale per le piccole e medie imprese e degli enti cooperativi del Ministero dello Sviluppo economico che gestisce, per conto del Ministero stesso, l'Albo nazionale.

b) Regole di funzionamento

Gli Osservatori possono dotarsi di un proprio regolamento interno. In ogni caso i componenti degli Osservatori potranno richiedere e/o esaminare, singolarmente e collegialmente, ogni informazione utile in possesso degli organismi istituzionali, con esclusione di quelle che contengono dati riservati o che comunque sono sottratte al diritto di accesso, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 757 del 1994.

Programmazione dell'attività

Entro il 31 marzo 2012 le DTL dovranno inviare a questa Direzione una relazione sull'attività svolta nel 2011 e la programmazione per il 2012, in virtù della citata nota n. 25/l/0018931 del 9.11.2010.